



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI ASTI

SENTENZA N. 428 DEL 26/02/2016

[omissis]

Secondo dominante opinione giurisprudenziale “*La cosiddetta truffa processuale, consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all’art. 640 c.p. in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato e cioè l’atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell’autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all’esercizio della giurisdizione. Né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell’art. 374 c.p. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificamente previsto dalla legge nei suoi elementi caratteristici.*” (vd. Cass. n. 3135/2012; vd. altresì Cass. sez. II n. 498/2012; Cass. sez. II 39314/2009; Cass. sez. II n. 29929/2007; Cass. sez. V n. 228075/2004; Cass. sez. II n. 3135/2003; Cass. 1074/1996 secondo cui “*Non è configurabile la c.d. truffa processuale – consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga un provvedimento a sé favorevole e dannoso per la controparte – in quanto, ai fini della sussistenza della truffa è necessario, pur nell’ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, il che evidentemente manca nel giudice, che si pone come terzo, pur se ingannato, tra l’agente e il soggetto danneggiato.*”).

Contra può rilevarsi la sussistenza del solo precedente di cui a Cass. sez. V n. 6335/1999 secondo cui “*Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l’identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell’inganno e della condotta dell’ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall’attività fraudolenta preconstituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolemente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel*

giudizio di cui all'art. 374 c.p. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 c.p.”

§§§

Come accennato, ritiene chi scrive, per le ragioni *ut infra*, che la dominante opinione debba essere oggetto di ripensamento.

Nell'ottica giurisprudenziale maggioritaria la ragione fondante l'irrelevanza, *ex art. 640 c.p.*, della c.d. truffa processuale consiste nella mancanza di ciò che viene considerato un elemento indefettibile della predetta fattispecie normativa, *id est* l'atto di disposizione patrimoniale, non riferibile, si argomenta, all'operato del giudice.

Pare dunque a chi scrive che l'analisi della questione non possa che prender le mosse dal concetto di atto di disposizione patrimoniale, con particolare riferimento, tuttavia, alla relativa origine nell'ambito dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Deve invero osservarsi come l'atto di disposizione patrimoniale, quantunque ritenuto per *communis opinio* essenziale dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza, costituisca, per opinione altrettanto pacifica, un concetto comunque assente nel discorso legislativo. In altri termini, è facilmente verificabile come l'art. 640 c.p. non contempra espressamente, nella propria struttura, l'atto di disposizione patrimoniale quale requisito della figura criminosa.

Ciò posto, deve dunque porsi mente, ad avviso di questo Giudice, alla *ratio* storica del concetto di atto di disposizione patrimoniale per rilevare come la sua nascita sia strettamente connessa ad una ben precisa esigenza ermeneutica della letteratura specialistica e del diritto pretorio: quella di discriminare con precisione la fattispecie di truffa, intesa come reato che postula la cooperazione artificiosa della vittima, da altre ipotesi illecite che, al contrario, si caratterizzano per la sussistenza di un'aggressione unilaterale al bene giuridico protetto dalla norma. Si pensi, ad esempio, al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 c.p., che si concretizza laddove l'agente si impossessi della cosa mobile altrui, valendosi di un qualsiasi mezzo fraudolento.

Se l'analisi svolta è corretta, risulta dunque necessario che il richiamo interpretativo all'atto di disposizione patrimoniale avvenga in modo conforme alla *ratio* (storica) sottostante, pena altrimenti il rischio che una costruzione concettuale di natura

esclusivamente dogmatica e pacificamente assente nel discorso legislativo, fondi, al di fuori di precisi riferimenti letterali, norme escludenti dall'area del penalmente rilevante condotte criminose assai gravi.

In altri termini, se da una parte il concetto di atto disposizione è caratterizzato da un valore ermeneutico insostituibile ai (limitati) fini della differenziazione della fattispecie di truffa rispetto a contigue aggressioni unilaterali del patrimonio, non appare invece corretto un richiamo di tale concetto al (diverso) fine di sancire l'irrelevanza *ex art. 640 c.p.* di condotte suscettibili, alla stregua della *littera legis*, di rientrarci senza difficoltà alcuna.

Se dunque per consolidato diritto pretorio non è dubbio che “*la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore*”, deve altresì osservarsi che, corretto quanto osservato, la lettera dell'art. 640 c.p. non pone, rispetto alla sussumibilità della truffa c.d. processuale, ostacoli letterali tale da giustificare la costante esclusione pretoria.

La ritenuta inessenzialità - beninteso, ai limitati fini che qui interessano e rilevano ossia dello statuire la penale rilevanza di determinate condotte e non di discriminare l'art. 640 rispetto ad altre figure criminose – permette l'ulteriore precisazione secondo cui se è vero che il Giudice civile non “dispone” in senso negoziale del patrimonio della p.o. pare tuttavia da tener presente la circostanza secondo cui tale giudicante, con la propria pronuncia, “costituisce” *ex art. 1173 c.c.* obbligazioni a carico del patrimonio della stessa p.o.

Ciò che significa una modificazione quantitativa del patrimonio della p.o., preciso effetto della pronuncia del Giudice, che appare a chi scrive idonea rilevare ai sensi dell'art. 640 c.p.

Né, pare a chi scrive, fornisce argomenti in senso contrario un'analisi differenziale condotta relativamente alla disposizione di cui all'art. 374 c.p., atteso che la scelta legislativa di criminalizzare peculiari modalità di aggressione del bene giuridico “*corretto funzionamento della giustizia*” - vd. Cass. VI n. 17631/2008 – appare constatazione neutra con riferimento a pregiudizi di natura strettamente patrimoniale in esito a condotte diverse e fraudolente poste in essere nel processo.”

[*omissis*]

Asti, 26/02/2016